



Bruxelles, 28.9.2016  
COM(2016) 627 final

Proposta di  
**accordo interistituzionale**  
**su un registro per la trasparenza obbligatorio**

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 295, nonché il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), in particolare l'articolo 106 bis,

considerando quanto segue:

(1) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (in appresso "le tre istituzioni") mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile, ai sensi del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 11, paragrafi 1 e 2;

(2) tale apertura consente a tutti i portatori d'interessi di presentare le loro opinioni su decisioni che potrebbero riguardarli e quindi di contribuire efficacemente alla base fattuale su cui si fondano le proposte politiche. La collaborazione con i portatori d'interessi migliora la qualità del processo decisionale poiché fornisce canali per la raccolta di pareri e competenze esterni;

(3) le tre istituzioni affermano che la trasparenza e la responsabilità sono essenziali per mantenere la fiducia dei cittadini europei nella legittimità dei processi politici, legislativi e amministrativi dell'Unione;

(4) la trasparenza della rappresentanza degli interessi è particolarmente importante per consentire ai cittadini di seguire le attività e la potenziale influenza dei rappresentanti d'interessi. Le tre istituzioni ritengono che la trasparenza sia meglio garantita da un codice di condotta che contenga le regole e i principi applicabili ai rappresentanti d'interessi che aderiscono a un registro per la trasparenza e, quindi, al codice;

(5) vista l'esperienza positiva del registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione, istituito mediante l'accordo del Parlamento europeo e della Commissione del 16 aprile 2014<sup>1</sup>, le tre istituzioni ritengono che tale accordo vada opportunamente esteso;

(6) le tre istituzioni riconoscono la necessità di istituire un registro per la trasparenza obbligatorio (in appresso "il registro") e di subordinare certi tipi di interazione con loro alla previa iscrizione nel registro, rendendola *de facto* una condizione preliminare per la rappresentanza degli interessi e quindi garantendo che tale rappresentanza avvenga secondo le regole e i principi sanciti dal codice di condotta;

(7) le tre istituzioni rispondono in tal modo alla necessità di adottare il più rapidamente possibile un accordo interistituzionale che istituisca un registro obbligatorio, conformemente

---

<sup>1</sup> Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione, GU L 277 del 19.9.2014, pag. 11.

alla risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sull'accesso del pubblico ai documenti<sup>2</sup>;

(8) il funzionamento del registro non incide sulle competenze di nessuna delle tre istituzioni, né condiziona i loro rispettivi poteri organizzativi interni, senza pregiudicare l'accordo che concluderanno rispetto alle modalità dei loro contributi alle risorse amministrative e finanziarie del segretariato del registro;

(9) nel dare attuazione al presente accordo le tre istituzioni opereranno in sincera collaborazione reciproca;

(10) ciascuna delle tre istituzioni può perseguire altre politiche di buon governo e trasparenza positive al di fuori dell'ambito del presente accordo nella misura in cui tali politiche non interferiscono con l'attuazione e gli obiettivi da esso perseguiti;

(11) l'accordo non pregiudica l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del TFUE (iniziativa dei cittadini europei) e all'articolo 227 del TFUE (il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo),

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

## Articolo 1

### **Finalità e portata dell'accordo interistituzionale**

Il presente accordo interistituzionale istituisce un quadro per un'interazione trasparente ed etica tra i rappresentanti d'interessi che svolgono le attività contemplate dal presente accordo e una qualsiasi delle tre istituzioni.

## Articolo 2

### **Definizioni**

Ai fini del presente accordo interistituzionale si intende per:

- a) "*rappresentanti d'interessi*" qualsiasi persona fisica o giuridica, o gruppo formale/informale, associazione o rete che svolga le attività contemplate dal presente accordo;
- b) "*richiedente*" qualsiasi rappresentante di interessi che faccia domanda di iscrizione nel registro;
- c) "*iscritto*" qualsiasi rappresentante di interessi che si sia iscritto nel registro;
- d) "*cliente*" un rappresentante di interessi che ha chiesto ad un intermediario di rappresentare i propri interessi nei confronti di una qualsiasi delle tre istituzioni;

---

<sup>2</sup> Risoluzione del 28 aprile 2016 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 116, paragrafo 7, del regolamento) per gli anni 2014-2015.

e) "*intermediario*" un rappresentante di interessi che rappresenta gli interessi di un cliente nei confronti delle tre istituzioni;

f) "*rapporto cliente - intermediario*" qualsiasi relazione contrattuale tra un cliente e uno o più (sub)fornitori di servizi riguardante lo svolgimento di un'attività contemplata dal presente accordo;

g) "*funzionari*" tutte le categorie di personale di una qualsiasi delle tre istituzioni.

### Articolo 3

#### **Attività contemplate o non contemplate dall'accordo interistituzionale**

1. Il presente accordo si applica alle attività che promuovono certi interessi mediante l'interazione con una qualsiasi delle tre istituzioni firmatarie, i rispettivi membri o funzionari, allo scopo di influenzare l'elaborazione o l'attuazione delle politiche o legislazioni, oppure il processo decisionale all'interno di tali istituzioni, salvo nei casi in cui viga una delle deroghe di cui al paragrafo 2 o all'articolo 4.

2. Non rientrano tra quelle definite al paragrafo 1 le seguenti attività:

a) la prestazione di consulenza legale o altra consulenza professionale nel contesto di un rapporto cliente-intermediario, se:

- consiste nella rappresentanza in procedimenti di conciliazione o mediazione volti a prevenire il contenzioso dinanzi a organi giudiziari o amministrativi;
- consiste in consulenze fornite ai clienti al fine di consentire loro di esercitare le proprie attività nel rispetto del quadro giuridico vigente;
- si riferisce alla rappresentanza dei clienti e alla tutela dei loro diritti fondamentali o procedurali, come il diritto di essere sentiti, il diritto fondamentale del cliente a un processo equo, compreso il diritto alla difesa nei procedimenti amministrativi, come le attività esercitate da avvocati o altri professionisti;

b) le comunicazioni effettuate come parte in causa o parte terza nell'ambito di un procedimento legale o amministrativo istituito dal diritto dell'UE o dal diritto internazionale applicabile all'Unione, nonché le comunicazioni fondate su un rapporto contrattuale con l'istituzione o su un accordo di sovvenzionamento finanziato con fondi dell'UE;

c) le attività svolte dalle parti sociali nell'ambito del dialogo sociale ai sensi dell'articolo 152 del TFUE;

d) le comunicazioni effettuate a seguito di richieste dirette e specifiche di una qualsiasi delle tre istituzioni, dei rispettivi membri o funzionari, come richieste di informazioni fattuali, dati o perizie;

e) le comunicazioni di cittadini, a titolo puramente personale, con qualsiasi delle tre istituzioni.

#### Articolo 4

##### **Organi esclusi dall'accordo interistituzionale**

1. I partiti politici sono esentati dalla registrazione. Tuttavia, qualsiasi organizzazione da essi istituita o sostenuta, che svolga attività contemplate dall'accordo non è esentata.
2. Le chiese e le associazioni e comunità religiose, nonché le organizzazioni filosofiche e non confessionali di cui all'articolo 17 del TFUE sono esentate dalla registrazione. Tuttavia, gli uffici di rappresentanza o le persone giuridiche, gli uffici e le reti istituiti per rappresentare le chiese, le comunità religiose o le organizzazioni filosofiche e non confessionali nelle loro relazioni con le istituzioni dell'UE, come pure le loro associazioni non sono esentate dalla registrazione.
3. Gli enti pubblici degli Stati membri (incluse le loro rappresentanze permanenti e ambasciate) a livello nazionale e subnazionale, sono esentate dalla registrazione, come pure qualsiasi loro associazione a livello europeo, nazionale o subnazionale, a condizione che operi unicamente a nome dell'ente pubblico in questione.
4. Gli enti pubblici dei paesi terzi (incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate) sono esentati dalla registrazione.
5. Le organizzazioni intergovernative, incluse le agenzie e gli organi che ne derivano, sono esentate dalla registrazione.

#### Articolo 5

##### **Interazioni subordinate a registrazione**

1. Le tre istituzioni convengono di subordinare i seguenti tipi di interazione alla previa registrazione dei rappresentanti d'interessi:

##### **Nel Parlamento europeo**

- Accesso agli edifici del Parlamento: possibilità di richiedere titoli di accesso di lunga durata ai locali del Parlamento europeo per le persone che rappresentano o lavorano per conto di rappresentanti d'interessi;
- Audizioni pubbliche in commissione: possibilità per i rappresentanti d'interessi di essere invitati a parlare come ospite in un'audizione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
- Patrocinio: concessione del patrocinio a eventi organizzati dai rappresentanti d'interessi;

- Riunioni: riunioni tra i rappresentanti d'interessi e i membri del Parlamento europeo, il segretario generale, i direttori generali e i segretari generali dei gruppi politici;
- Eventi: accoglienza presso i locali del Parlamento europeo di eventi organizzati dai rappresentanti d'interessi;
- Notifiche: invio di messaggi automatici sulle attività del Parlamento europeo ai rappresentanti d'interessi.

### **Nel Consiglio dell'Unione europea**

- Riunioni: riunioni tra i rappresentanti d'interessi e l'ambasciatore della presidenza in corso o futura del Consiglio dell'UE, nonché i loro supplenti nel comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri presso l'Unione europea, il segretario generale e i direttori generali del Consiglio;
- Notifiche: invio di messaggi automatici sulle attività del Consiglio ai rappresentanti d'interessi.

### **Nella Commissione europea**

- Riunioni: riunioni tra i rappresentanti d'interessi e i membri della Commissione, i membri dei Gabinetti e i direttori generali;
- Gruppi di esperti: nomina di alcuni tipi di membri dei gruppi di esperti<sup>3</sup>;
- Consultazioni pubbliche: invio di avvisi automatici sulle consultazioni della Commissione ai rappresentanti d'interessi; la Commissione distingue gli enti registrati da quelli non registrati pubblicando i loro contributi separatamente;
- Patrocinio: concessione del patrocinio a eventi organizzati dai rappresentanti d'interessi;
- Mailing list: invio di avvisi automatici mediante mailing list ai rappresentanti d'interessi su certe attività della Commissione.

2. Ciascuna delle tre istituzioni adotta le misure interne necessarie ai fini dell'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1.

---

<sup>3</sup> Ciò si riferisce a persone nominate per rappresentare un interesse comune condiviso dai portatori di interessi in un determinato settore d'intervento, che non rappresentano un singolo portatore d'interessi, ma un orientamento politico comune a diverse organizzazioni di portatori d'interessi ("membri di tipo B") e a organizzazioni in senso lato, tra cui imprese, associazioni, ONG, sindacati, università, istituti di ricerca, studi legali e società di consulenza ("membri di tipo C"), come stabilito nella decisione C(2016) 3301 della Commissione del 30.5.2016.

3. Ciascuna istituzione può decidere di subordinare alla registrazione altri tipi di interazione, purché tali condizioni abbiano lo scopo di rafforzare ulteriormente l'attuale quadro.
4. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 vanno rese pubbliche su un'apposita pagina del registro.

## Articolo 6

### **Ammissibilità a registrazione dei richiedenti**

1. Quando fanno domanda di registrazione, i richiedenti devono dimostrare la loro ammissibilità, ovvero la capacità di svolgere le attività contemplate dal presente accordo.
2. A tal fine, i richiedenti sono tenuti a fornire le informazioni di cui all'allegato II e accettare che tali informazioni vengano rese pubbliche.
3. I richiedenti possono essere invitati a presentare documenti giustificativi che dimostrino la loro ammissibilità e la correttezza delle informazioni fornite.
4. I richiedenti vengono iscritti nel registro una volta accertata la loro ammissibilità e la conformità della registrazione con le disposizioni dell'allegato II sulle informazioni da fornire.

## Articolo 7

### **Codice di condotta applicabile agli iscritti e relativa attuazione**

1. Le regole e i principi che gli iscritti devono osservare figurano nel codice di condotta allegato al presente accordo (allegato III). Iscrivendosi nel registro, gli iscritti convengono di rispettare tali regole e principi.
2. Come indicato nel codice di condotta, il mancato rispetto delle disposizioni può comportare le indagini e i provvedimenti stabiliti nelle procedure di cui all'allegato IV del presente accordo.

Le indagini possono essere condotte su iniziativa del segretariato o a seguito di reclami da esso ricevuti.

Le tre istituzioni adottano le misure interne necessarie per applicare le eventuali misure imposte ai sensi dell'allegato IV.

3. Come stabilito dal codice di condotta, gli iscritti sono tenuti in particolare a:
  - presentare, se necessario, i documenti o altri materiali giustificativi che dimostrino la correttezza delle informazioni fornite;
  - convenire di collaborare in modo sincero e costruttivo in caso di richieste di chiarimenti e aggiornamenti;

- accettare di poter essere soggetti alle procedure di indagine e, ove necessario, ai provvedimenti di cui all'allegato IV.

## Articolo 8

### **Consiglio di amministrazione del registro**

1. Il consiglio di amministrazione del registro è composto dai segretariati generali delle tre istituzioni.
2. Il Consiglio di amministrazione:
  - vigila sull'attuazione globale del presente accordo da parte del segretariato ed emette istruzioni generali a tal fine;
  - approva il regolamento interno del segretariato;
  - approva l'emissione delle linee guida di cui all'articolo 9, paragrafo 4;
  - esamina e decide in merito alle richieste motivate di riesame delle decisioni del segretariato, presentate dagli iscritti, conformemente all'allegato IV del presente accordo;
  - accetta le notifiche di partecipazione volontaria di cui agli articoli 12 e 13 del presente accordo.
3. Il consiglio di amministrazione delibera per consenso.
4. Il consiglio di amministrazione può adottare il regolamento interno che disciplina l'esercizio delle sue competenze.

## Articolo 9

### **Segretariato del registro**

1. Il segretariato è una struttura operativa comune composta da un coordinatore e i suoi membri, che rispondono direttamente al consiglio di amministrazione.
2. Il segretariato opera in coordinamento con un funzionario del segretariato generale della Commissione europea (in appresso "il coordinatore"). I membri del segretariato sono funzionari del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea distaccati al segretariato dalla rispettiva istituzione.

Il coordinatore si assume la responsabilità generale del lavoro del segretariato e vigila sulle attività quotidiane.



3. I principali compiti del segretariato sono:

- stilare il regolamento interno del segretariato, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;
- riferire al consiglio di amministrazione sull'attuazione globale del presente accordo;
- monitorare i contenuti del registro e garantire che soltanto i richiedenti ammissibili vengano iscritti al fine di conseguire un livello qualitativo ottimale per i dati del registro, fermo restando che gli iscritti hanno la responsabilità finale della correttezza delle informazioni fornite;
- prestare assistenza tecnica e informatica agli iscritti, alle tre istituzioni e a qualsiasi ente che partecipi su base volontaria ai sensi degli articoli 12 e 13 del presente accordo;
- svolgere indagini, eliminare registrazioni e adottare i provvedimenti previsti dall'allegato IV del presente accordo;
- organizzazione iniziative di sensibilizzazione;
- elaborare la relazione annuale per l'esercizio precedente;
- garantire la messa a punto e la manutenzione del sito del registro e del modulo di iscrizione online, nonché di altre risorse informatiche correlate;
- provvedere allo scambio di buone pratiche ed esperienze nel campo della trasparenza della rappresentanza degli interessi con organi analoghi;
- svolgere qualsiasi altra attività necessaria per l'attuazione del presente accordo.

4. Il segretariato può sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione linee guida destinate agli iscritti per garantire l'applicazione coerente degli articoli da 2 a 6 (definizioni, attività, organi esclusi, interazioni subordinate alla registrazione, ammissibilità e registrazione dei richiedenti), nonché degli allegati al presente accordo.

#### Articolo 10

##### **Decisione**

Le tre istituzioni istituiscono il segretariato e il consiglio di amministrazione mediante una decisione distinta, adottata congiuntamente dalle tre istituzioni prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

#### Articolo 11

##### **Risorse**

1. Le tre istituzioni garantiscono che il segretariato disponga delle risorse umane, amministrative e finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle sue funzioni.
2. Le tre istituzioni forniranno al segretariato le risorse umane necessarie, nel caso del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea per mezzo di un distacco alla Commissione ai sensi degli articoli 37, lettera a) e 38 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.
3. Le tre istituzioni contribuiscono in misura uguale al funzionamento del segretariato e del registro. Si impegnano a concludere un accordo distinto per precisare le modalità dei rispettivi contributi alle risorse amministrative e finanziarie del segretariato.

## Articolo 12

### **Partecipazione volontaria di altre istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'UE**

1. Le altre istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione sono incoraggiate a utilizzare il quadro istituito dal presente accordo come strumento di riferimento per le loro interazioni con i rappresentanti d'interessi.
2. Le altre istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione possono, su base volontaria, notificare al segretariato il loro desiderio di subordinare certi tipi di interazione alla previa iscrizione nel registro per la trasparenza. La notifica deve precisare i tipi di interazione proposti e le relative condizioni.
3. Se il consiglio di amministrazione ritiene che i tipi di interazione proposti sono coerenti con gli obiettivi perseguiti dal registro, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione interessati possono subordinare tali interazioni all'iscrizione nel registro e beneficiare dell'assistenza tecnica e informatica del segretariato, a fronte di un contributo proporzionale ai costi di funzionamento del segretariato e del registro.
4. L'accettazione della notifica di cui al paragrafo precedente non conferisce alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell'UE notificanti lo status di parte del presente accordo interistituzionale.
5. Le condizioni accettate ai sensi del paragrafo 3 sono pubblicate sul sito web del registro.

## Articolo 13

### **Partecipazione volontaria delle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'UE**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente accordo, gli Stati membri possono, su base volontaria, notificare al segretariato il loro desiderio di subordinare certi tipi di interazione di rappresentanti d'interessi con le loro rappresentanze permanenti presso l'UE alla previa iscrizione nel registro per la trasparenza. La notifica deve precisare i tipi di interazione proposti e le relative condizioni.

2. Se il consiglio di amministrazione ritiene che i tipi di interazione proposti sono coerenti con gli obiettivi perseguiti dal registro, le rappresentanze permanenti interessate possono subordinare tali interazioni all'iscrizione nel registro e beneficiare dell'assistenza tecnica e informatica del segretariato, a fronte di un contributo proporzionale ai costi di funzionamento del segretariato e del registro.

3. L'accettazione della notifica di cui al paragrafo precedente non conferisce agli Stati membri notificanti lo status di parte del presente accordo interistituzionale.

4. Le condizioni accettate ai sensi del paragrafo 2 sono pubblicate sul sito web del registro.

#### Articolo 14

##### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente accordo interistituzionale è vincolante per le istituzioni firmatarie.

2. Il presente accordo sostituisce l'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 16 aprile 2014, i cui effetti cessano alla data di applicazione del presente accordo.

3. Il presente accordo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal [xx xx xxxx].

4. I rappresentanti d'interessi già registrati alla data di applicazione del presente accordo modificano la loro registrazione al fine di conformarsi alle nuove norme previste dal presente accordo entro il termine di sei mesi a decorrere da tale data.

5. Qualsiasi indagine facente seguito a segnalazioni o reclami presentati ai sensi dell'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 16 aprile 2014 sarà condotta secondo le procedure previste da tale accordo.

6. Il presente accordo è sottoposto a riesame quattro anni dopo la sua entrata in vigore.

Fatto a [luogo], [data]